



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Sen. Massimo Mallegni
Senato della Repubblica
ROMA

Al Senato della Repubblica
Segretariato Generale
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento Rapporti con il Parlamento -
Ufficio II
ROMA

Al Senato della Repubblica
Ufficio Sindacato ispettivo
ROMA

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-02721 del Sen. Massimo Mallegni.
SIAE: aggiornamento compensi per copia privata.

Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, con il quale l'interrogante ha chiesto notizie riguardo all'emanazione del decreto di aggiornamento dei compensi per copia privata e quali iniziative intende intraprendere in ordine alla definizione di criteri di trasparenza nel conferimento dei compensi ai beneficiari.

Sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore, si rappresenta quanto segue.

Come rappresentato nell'atto di sindacato ispettivo in esame, il compenso per copia privata è determinato con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo che, ai sensi dell'art. 71 *septies*, comma 2, della legge n. 633/1941 (l.d.a.) è sottoposto ad aggiornamento triennale.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Dal recepimento della direttiva 2001/29 mediante il D. Lgs. n. 68/2003, che ha normato il diritto dei titolari a percepire un equo compenso nel caso di eccezioni e limitazioni a facoltà altrimenti esclusive quale quella costituita dall'istituto in parola, sono stati emanati due decreti di fissazione delle tariffe per equo compenso.

Il primo, cd. Decreto Bondi, risale al 30 dicembre 2009, il successivo, cd. Franceschini, è del 20 giugno 2014.

Il procedimento scandito dalla legge per la determinazione del compenso, come noto, si sostanzia in un *iter* complesso che prevede un parere del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, di cui all'art. 190 e ss. della l.d.a., e l'espressione delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei soggetti obbligati al versamento del compenso.

Sulla base di un preciso indirizzo politico, l'organo consultivo del Ministro, prima di istruire l'adeguamento del compenso per copia privata, ha dovuto affrontare il complesso tema dell'elaborazione di un sistema di esenzioni e di rimborsi per usi professionali, così come delineato per grandi linee dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4938/2017, sulla scorta di quanto statuito dalla CGUE - causa C-110/15 -, cui era stata deferita la questione relativa ai protocolli di esenzioni applicati dalla SIAE ai sensi di quanto disposto dai due provvedimenti sopra ricordati.

Solo esaurita l'istruttoria volta all'emanazione di un decreto che regolasse in maniera trasparente il sistema delle esenzioni e dei rimborsi dal versamento del compenso per copia privata, in caso di uso professionale di apparecchi e supporti – provvedimento emanato il 18 giugno 2019 -, è stato possibile per il Comitato Consultivo affrontare gli approfondimenti necessari alla determinazione delle nuove tariffe.

L'organo ha affrontato diverse questioni attraverso l'analisi delle indagini statistiche e di mercato, acquisite al fine di conoscere le modalità di fruizione di opere protette da parte dei privati, di studi dei sistemi tariffari applicati nei Paesi Ue che hanno introdotto nel loro



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

ordinamento l'eccezione per copia privata e della copiosa giurisprudenza UE formatasi sul particolare istituto in parola - giurisprudenza che ha sempre ribadito, tra l'altro, la necessità per gli Stati membri di considerare, nella determinazione delle tariffe, il potenziale espresso dai *device* su cui si possono effettuare copie di opere coperte dal diritto d'autore, a prescindere dall'effettivo uso che ciascun privato ne faccia in tal senso.

Successivamente alla trasmissione del parere all'On. Ministro da parte del Comitato, come per legge e per prassi consolidatasi in occasione dei precedenti provvedimenti, sono previste le audizioni delle categorie indicate dalla norma di riferimento.

Al termine dell'*iter*, ormai come detto, giunto alle sue fasi conclusive, come avvenuto in occasione dell'emanazione del D.M. 20 giugno 2014, è stato possibile prendere visione di tutti gli studi confluiti nella fase istruttoria, in modo da assicurare il massimo livello di trasparenza.

Riguardo alla modifica della norma primaria, affinché siano riviste le categorie di beneficiari dei compensi, prima ancora di "mettere mano" al sistema tariffario, si fa presente che le categorie di beneficiari della copia privata sono state indicate dalla legge in ossequio a quanto previsto dalla direttiva 2001/29.

Sul punto è bene ricordare che l'eccezione, *rectius* limitazione, per copia privata è una eccezione alla facoltà, altrimenti esclusiva, del diritto di riproduzione dell'opera.

I titolari di tale facoltà esclusiva sono indicati all'art. 2 della direttiva 2001/29 e sono, per logica conseguenza, gli stessi che ricevono un pregiudizio dall'eccezione per copia privata (facoltà di un soggetto privato, in costanza di determinate condizioni, di riprodurre l'opera senza preventiva autorizzazione del detentore del diritto esclusivo) e che pertanto hanno diritto al compenso.

I destinatari del compenso sono, in conclusione, i titolari del diritto esclusivo di riproduzione.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Una revisione delle categorie beneficiarie dovrebbe dunque essere affrontata nelle sedi europee prima ancora che in quelle nazionali, stante la completa compatibilità della norma interna con quella comunitaria.

La ripartizione della copia privata, come noto, può avvenire anche per il tramite delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei beneficiari.

Consta a questa Amministrazione, cui non sono assegnate specifiche funzioni in tal senso, che le associazioni che percepiscono la copia privata, svolgono una rendicontazione dettagliata di quanto ripartito e di quanto trattenuto per coprire i costi di ripartizione agli aventi diritto: tale rendicontazione è effettuata in favore degli aventi diritto.

In ultimo, con riguardo al delicato tema dell'evasione della copia privata si ricorda che la SIAE, nell'ambito delle funzioni attribuitele dalla legge, art. 182 *bis* l.d.a., sulla specifica questione, in collaborazione con la Guardia di Finanza, svolge costantemente una complessa attività anti evasione del compenso e sanzionatoria.

Anche quest'ultima tematica tuttavia, pur nella sua rilevanza, esula dalle competenze in materia di copia privata attribuite allo scrivente Dicastero.

IL SOTTOSGREGARIO
On. Lorenza Bonaccorsi